

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Il disegno di legge del 25 ottobre 2015, n. 2111, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, cosiddetta Legge di Stabilità 2016, approvato dal Senato venerdì 27 novembre 2015 e ora in discussione alla Camera, ha riaperto una finestra temporale per beneficiare dell'applicazione di un'imposta sostitutiva ridotta in riferimento all'assegnazione o alla cessione agevolata di beni ai soci, nonché alla trasformazione agevolata in società semplice. L'intervento si rivolge non solo alle società di comodo, come accaduto in passato, ma anche alle società cosiddette operative. In particolare, l'art. 11 del disegno di Legge di Stabilità 2016, prevede, nell'ambito delle misure di razionalizzazione fiscale per le imprese, una disciplina di favore per l'assegnazione o la cessione agevolata di beni ai soci, nonché per la trasformazione agevolata in società semplice.

BENI OGGETTO DELLA NORMA

I beni assegnabili o cedibili ai soci della società sono gli immobili diversi da quelli strumentali, di cui all'art. 43, comma 2, primo periodo del Tuir, ossia diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale, nonché i beni mobili iscritti in pubblici registri, anch'essi a condizione che non siano strumentali all'esercizio dell'attività.

I SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti interessati dalla norma sono le Società in nome collettivo, le Società in accomandita semplice, le Società a responsabilità limitata, le Società per azioni e le Società in accomandita per azioni. I soci devono risultare iscritti nel libro soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero vi siano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, in forza del titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015.

LE AGEVOLAZIONI

La principale agevolazione consiste nella possibilità di assegnazione di beni ai soci pagando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap in capo alle società pari all'8%, che si innalza al 10,5% se la società risulta di comodo in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione. Si ricorda che nelle precedenti versioni della norma le società di comodo erano escluse dalla possibilità di fruire della norma agevolativa. Il triennio da considerare è il 2013-2015. Se, ad esempio, un soggetto è non operativo per il 2015 ma non per il 2013 e 2014, l'imposta sostitutiva è dell'8%; se, al contrario, è non operativo per il 2013 e il 2014 ma non per il 2015 l'imposta è del 10,5%. Se, invece, la società è non operativa solo in uno dei periodi 2013 e 2014, è decisivo il responso per il 2015.

L'imposta dovrà essere versata in due rate, il 60% entro il 30 novembre 2015 e il restante 40% entro il 16 luglio 2017. Le riserve in sospensione d'imposta che dovessero essere annullate in corrispondenza dei valori dell'attivo assegnati o ceduti, sconteranno l'imposta sostitutiva del 13%.

L'agevolazione abbraccia anche l'imposta di registro, le cui aliquote ordinariamente previste si ridurranno della metà, e le imposte ipotecarie e catastali che si applicheranno in misura fissa.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

LA BASE IMPONIBILE

La base imponibile cui si applicherebbe la tassazione agevolata e sostitutiva di imposte sui redditi e Irap, è data dalla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto dei beni e il loro valore normale, per la determinazione occorrerà fare riferimento ai criteri indicati dall'art. 9 del Tuir.

Nel caso di assegnazione di beni immobili, però, su richiesta della società, il valore normale può essere costituito dal valore catastale, che è quello che si ottiene applicando i coefficienti moltiplicatori previsti dall'art. 52, comma 4, primo periodo, D.P.R. n. 131/1986 alla rendita risultante in catasto.

Qualora siano assegnate azioni o quote, si assume come "valore normale", il maggiore tra il costo fiscalmente riconosciuto e quello determinato in funzione del valore del patrimonio netto della partecipata. Qualora si tratti di partecipazione non negoziate, è necessaria una relazione giurata redatta da un soggetto autorizzato iscritto all'albo dei dottori commercialisti o dei revisori dei conti, che dovrà periziare l'intero patrimonio sociale esistente a una data non anteriore a trenta giorni rispetto a quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata.

APPLICAZIONE DELL'IVA

Ai fini Iva non è prevista alcuna disposizione di favore. Resta fermo quindi che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, n. 6) del Dpr 633/1972, sono soggette a Iva "le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto". Sono comunque escluse dal campo di applicazione dell'Iva le assegnazioni che sottendono operazioni irrilevanti ai fini dell'imposta per mancanza del presupposto oggettivo (ad esempio i terreni non edificabili) o per mancanza del presupposto territoriale (ad esempio un immobile situato all'estero).

Quando l'assegnazione ha ad oggetto beni con Iva non detratta vanno distinte due ipotesi:

- Se il bene è stato acquistato senza applicazione dell'Iva "a monte", la circolare 40/E/2002 ha ritenuto che l'assegnazione al socio di un bene per il quale "non è stata operata la detrazione all'atto dell'acquisto" costituisce operazione non soggetta all'imposta, analogamente a quanto avviene per la fattispecie di auto-consumo "esterno";
- Se il bene è stato acquistato con addebito dell'Iva in rivalsa, ma resa indetraibile in forza di una disposizione di legge, l'assegnazione configura un'operazione esente ai fini Iva (articolo 10, comma 1, n. 27-quinquies).

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it